

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA
(PROVINCIA DI VICENZA)

..... di Reg. Atti

CUC008/2023 - ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI E DA PERDITE DI CARICO – CIG.....

L'anno duemilaventitre, addì

tra i Signori:

a) nato a..... il, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di Dirigente della Centrale Unica di Committenza (CUC) Schio Val Leogra, Codice Fiscale n. 00402150247, giusto decreto del Sindaco n..... del in nome conto ed interesse dei Comuni di Schio e di eventuali ulteriori soggetti aderenti alla CUC che, in un successivo momento, richiedano di aderire all'accordo quadro, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b), nato a.....il la quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale della ditta....., con sede a in Via - codice fiscale – partita I.V.A. E iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di n. di seguito denominato semplicemente "appaltatore".

Premesso:

- che con determinazione n. del il dirigente della CUC Schio Val Leogra veniva approvata la documentazione relativa all'affidamento dell'accordo quadro per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sede stradale e delle sue pertinenze, per un valore quadriennale quantificato in € (IVA esclusa) inclusi oneri per la sicurezza e proroga di 6 mesi, per i Comuni di Schio e di eventuali ulteriori soggetti aderenti alla CUC interessati alla concessione;

- che, con determinazione dirigenziale della CUC Schio Val Leogra n.del è stato aggiudicata la concessione del servizio acon sede a.....;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- che per il presente contratto è stata richiesta la comunicazione antimafia prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Il presente accordo quadro riguarda la concessione di tutti i servizi dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico e più specificatamente all'art. 1 "Oggetto" e all'articolo 2 "Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino".

2. **La Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra in nome e per conto dei Comuni aderenti** concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto. Il Concessionario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni del presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, nonché all'osservanza del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice). Fanno parte del presente

contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, gli elaborati di progetto, il Capitolato Tecnico. E' allegata al presente contratto l'offerta presentata dal Concessionario (allegato A) contenente i servizi aggiuntivi i quali saranno attivati su richiesta di ogni singolo comune ed apposita autorizzazione, inviata per conoscenza anche alla CUC.

Art. 3 – Durata della concessione

1. La concessione decorre dalla data del provvedimento di aggiudicazione e avrà durata pari ad anni 4 (quattro).
2. Resta ferma la possibilità di proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), così come previsto dal comma 11 art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.
2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione nei confronti dei Comuni di Schi nonché di eventuali ulteriori soggetti aderenti alla CUC che, in un momento successivo, aderiscano all'accordo quadro per la concessione in oggetto. La prestazione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente concessione, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata.
3. Il Concessionario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti della stazione appaltante.
4. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti e a comunicare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della concessione.
5. **L'ente comunale che aderisce al presente** contratto si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della presente concessione, in relazione al contenuto riportato nel Capitolato Tecnico e nell'offerta. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Annualmente il Concessionario dovrà far pervenire ai comuni **che hanno aderito al presente contratto** un report indicante per ciascun intervento effettuato le seguenti informazioni:
 - a) nominativo del responsabile della squadra intervenuta;
 - b) data, ora, luogo e durata dell'intervento con indicazione dell'estensione della superficie interessata dal sinistro e indicazione se l'intervento è stato eseguito con aspirazione dei liquidi;
 - c) veicoli coinvolti e numero delle targhe;
 - d) dettaglio di quanto percepito dalle compagnia assicurative;
 - e) breve relazione sulla tipologia del sinistro;
 - f) eventuali danni a beni di proprietà comunali (segnaletica stradale, cordoli, alberature, ecc.)

Art. 5 – Corrispettivo della concessione

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun onere economico a carico **dei comuni che hanno aderito al presente accordo**. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

2. Il Concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla stazione appaltante.

3. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili dei sinistri o delle perdite di carico, anche di veicoli non coinvolti in sinistri, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 1 del Capitolato, saranno comunque a carico esclusivo del Concessionario.

4. La CUC Schio Val Leogra in relazione ai Comuni di Schio e altri enti aderenti in qualità di proprietari dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente con l'"Atto Funzionale" - che si intende allegato al presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della stazione appaltante - conferisce alla ditta nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per *l'attività* eseguita. Il pagamento effettuato dalle Compagnie di Assicurazione nei confronti di ha effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dal concessionario.

Art. 6 – Organico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale o mediante strutture operative locali ad esso contrattualmente collegate che operativamente svolgano il servizio.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del Concessionario.

Art. 7 – Sospensione dei servizi

1. Il Concessionario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con i comuni che aderiscono al presente contratto.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione dell'accordo quadro.

3. In tal caso la CUC Schio Val Leogra procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto di terzi in ragione dell'esecuzione della concessione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o dei mezzi

utilizzati in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi dallo stesso incaricati.

Il concessionario, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare **i comuni aderenti al presente contratto** da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente o a seguito di perdita di carico, assumendo ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dalla presente concessione.

A copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto il concessionario ha prodotto le seguenti **coperture assicurative** in corso di validità: rilasciata da

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente articolo, la concessione si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza specificati nel Capitolato tecnico.

6. In caso di proroga della concessione la copertura assicurativa deve essere garantita alle medesime condizioni, come previsto da Capitolato tecnico.

Art. 9 – Subappalto

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può ricorrere al subappalto previa autorizzazione, con limiti e modalità stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Concessionario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza.

4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione, il Concessionario ha depositato la garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. di data..... rilasciata da..... per l'importo di € (Euro) pari al% del dell'importo stimato per la concessione. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del soggetto garantito, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione della concessione.

Art. 12 – Risoluzione e recesso del contratto

1. **L'ente comunale che aderisce al presente accordo** si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e modi disciplinati dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero al recesso dal contratto nei casi e modi disciplinati dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

2. **L'ente comunale che aderisce al presente accordo** potrà risolvere di diritto la presente concessione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli obblighi di esecuzione del servizio da parte del concessionario, così come specificati all'art. 6 del Capitolato Tecnico;

b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 8); subappalto (art. 9); garanzia definitiva (art. 11); divieto di cessione della concessione (art. 13).

c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

d) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della concessione, in capo al concessionario, dei requisiti di idoneità professionale previsti dal Bando di gara.

3. Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione Comunale dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

4. Costituisce causa di risoluzione della concessione, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla concessione prima della scadenza naturale della stessa, senza giustificato motivo o giusta causa, la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 88, commi 4-bis e 4-ter del D. Lgs. 159/2011, nel caso in cui le verifiche antimafia compiute sfocino nell'emissione, oltre il termine previsto di trenta giorni, di una comunicazione antimafia interdittiva, il Comune di Schio recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 13 – Divieto di cessione della concessione

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore della concessione disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, la presente concessione, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 14 - Controversie e Foro di competenza

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente concessione è competente il Foro di Vicenza.

Art. 15 – Forma della concessione, oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente concessione è stipulata mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

16) Informativa e Responsabile Interno Del Trattamento Dei Dati Personali.

I dati raccolti nel presente documento sono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, al solo fine degli adempimenti connessi alla realizzazione dell'opera oggetto di contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; il Responsabile della Protezione dei dati è l'avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), Vicolo Abate della Piazza n.8/C - e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese sono a carico di chi intende farne uso.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni suestese.

I componenti lo sottoscrivono, con modalità elettronica, consistente "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'art. 52-bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89, modificata dal d.lgs. n. 110/2010).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE :

IL CONCESSIONARIO: